

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

Provincia di Avellino



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 7 del 20-01-2025

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 OTTOBRE 2019, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI. NUOVA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING. PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venti** del mese di **gennaio** alle ore **12:30**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr. / As.
Cipriano Guido	Sindaco	Presente
Santoli Luigi	Vice Sindaco	Presente
Macchia Pasquale	Assessore	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Coppola Dott. Giovanni**.

Il Sindaco, Ing. Cipriano Guido constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Su proposta del segretario comunale, che ha espletato la necessaria istruttoria ed ha verificato e riscontrato gli atti e le notizie riportate.

PREMESSO che

I primi interventi in materia di whistleblowing risalgono all'epoca della Comunità Economica Europea e sono stati introdotti al fine di contrastare il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti (direttiva CE 10 giugno 1991, n. 91/308).

Le banche e gli enti finanziari furono obbligati a identificare i loro clienti e a segnalare alle Autorità competenti le operazioni in tal senso sospette.

Si trattava di un whistleblowing particolare, vi era un dovere di segnalazione posto a carico di specifici soggetti, non un diritto.

Il dovere di segnalazione, accompagnato anche dalla previsione di apposite tutele, venne poi inserito in ulteriori settori (ad esempio in ambito fiscale).

La normativa europea si è occupata di disciplinare primariamente un dovere di segnalazione, tratteggiando, di conseguenza - come già accennato - una particolare figura di whistleblower.

CONSIDERATO che la DIRETTIVA EUROPEA 1937/2019 ha introdotto i seguenti importanti elementi di novità:

A partire dal 26 novembre 2019, previsione, per tutti gli Stati membri, di un vero e proprio diritto alla segnalazione.

Ruolo del Whistleblowing quale:

strumento di prevenzione degli illeciti

manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione);

Disciplina della protezione dei whistleblowers (o "informatori" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali;

Tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

DATO ATTO che

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che

possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Tale protezione, oltre ad essere, ora, ulteriormente rafforzata, è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

RILEVATO che le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, di quelli di diritto privato e estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi:
- interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche),
- esterno (gestito da ANAC)
- divulgazione pubblica (tramite stampa o social media);
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- le specifiche sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e coinvolgimento a tal fine di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

EVIDENZIATO che dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del d.lgs. 24/2023 si ricava che il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;

PRECISATO che sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 165 del 2001, ivi compresi i dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

CONSIDERATO che è possibile operare le segnalazioni in argomento:

A) quando il rapporto giuridico è in corso;

B) durante il periodo di prova;

C) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

D) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

EVIDENZIATO che è possibile segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

PRECISATO che è anche possibile segnalare:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione dalle linee Guida;

RIBADITO che le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente e che, pertanto, le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate»;

PRECISATO che i motivi che hanno indotto il *whistleblower* a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto;

Evidenziato che le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- *Canale interno*
- *Canale esterno gestito da ANAC*
- *Divulgazioni pubbliche*
- *Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile*

DATO ATTO che la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è possibile effettuare una segnalazione esterna;

DATO ATTO che – relativamente al canale interno di segnalazione – è necessario sottolineare quanto segue:

- I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione
- La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
- I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nell'ipotesi di condivisione, la gestione del canale di segnalazione interna.

DATO ATTO che il sistema di protezione introdotto dal decreto prevede per il segnalante un serie di tutele così declinabili:

- TUTELA della RISERVATEZZA;
- Protezione dalle RITORSIONI;
- LIMITAZIONI della RESPONSABILITÀ;
- MISURE di SOSTEGNO.

DATO ATTO che valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere;

PRECISATO che quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare;

RILEVATO che questo Ente intende aderire all'iniziativa WhistleblowingPA, un progetto lanciato da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per i Diritti Umani e Digitali;

DATO ATTO che, conseguentemente all'adesione di cui sopra, l'ente utilizzerà la piattaforma informatica WhistleblowingPA pensata in modo specifico per le pubbliche amministrazioni e che rappresenta un canale per la ricezione delle segnalazioni che ricorre a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione;

PRECISATO che la piattaforma informatica in argomento sarà liberamente accessibile sulla home page del sito istituzionale dell'ente e risulta in linea con le previsioni e gli obblighi introdotti dal D. Lgs. 24/2023 e – pertanto – può fungere correttamente da “canale interno di segnalazione”;

RICHIAMATE

la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29.4.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) riferimento 2024 - 2026;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 29.4.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2024 - 2026;

la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 14.10.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano integrato attività e organizzazione 2024 - 2026;

ATTESO che rispetto all'oggetto della presente deliberazione non vi sono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241 del 1990 e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024 – 2026, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 16.5.2024, confluito nella sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;

DATO ATTO che con la sottoscrizione della presente deliberazione si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000 e del regolamento sui controlli interni ed il mantenimento degli equilibri finanziari, in quanto l'atto è conforme ai criteri e alle regole tecniche sul procedimento

amministrativo, rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell'ordinamento, garantisce il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa e rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità;

RILEVATO che con decreto del 24 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2025, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ex art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 2000, a seguito del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Comunale – nella sua qualità di RPCT – ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non reca il parere di regolarità contabile, in quanto ai sensi del sopra richiamato art. 49, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, in specie l'art. 48 in merito alla competenza della Giunta comunale nell'adottare la presente deliberazione;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 43 del 10.6.2024;

VISTO il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 26.5.2017;

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE di DELIBERARE

Per tutto quanto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e che costituisce motivazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990:

1. DI ADERIRE a WhistleblowingPA, un progetto lanciato da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per i Diritti Umani e Digitali
2. DI UTILIZZARE la piattaforma WhistleblowingPA quale canale interno di segnalazione per il whistleblowing.
3. DARE ATTO che la piattaforma in argomento sarà liberamente accessibile dal profilo web istituzionale dell'Ente.
4. DARE ATTO che la registrazione e gestione del canale di segnalazione è affidata al Segretario Comunale dell'ente nella funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
5. DI ASSolvere agli eventuali obblighi di trasparenza, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 2013, a seguito di avvenuta pubblicazione – effettuata ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009 sull'albo pretorio online del Comune;
6. DI CONFERIRE al presente atto, valutatane positivamente l'urgenza, l'immediata eseguibilità, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Comunale – nella sua qualità di RPCT ai sensi degli art. 49, comma 1, art. 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge dai presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare integralmente e per ogni effetto di legge, la proposta sopra riportata;

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere, con ulteriore e separata votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000.

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE
Allegato D al Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2025 2027

Approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Ing. Cipriano Guido

IL Segretario Comunale
Dott. Coppola Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa